

	SCHEMA DI CONTRATTO	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<i>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</i>	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	Oggetto: Servizio di assistenza infermieristica domiciliare integrata del Distretto	
	Socio Sanitario Friuli Centrale e altri servizi di natura infermieristica a favore	
	del Dipartimento di assistenza territoriale di ASUFC per un periodo di 60	
	(sessanta) mesi	
	FC24SER102	
	Lotto 1: CIG B30D03A803	
	Lotto 3: CIG B30D03B8D6	
	tra	
	l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o	
	"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e	
	sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	
	n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,	
	domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente	
	atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
	e	
	_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato	
	anche " <i>Contraente</i> ",	
	entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche " <i>Parti</i> ".	

	<i>Premesso che</i>	
	- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. ____ dd. _____, è stata indetta	
	procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica	
	eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del Servizio	
	di assistenza infermieristica domiciliare integrata del Distretto Socio Sanitario	
	Friuli Centrale e altri servizi di natura infermieristica a favore del Dipartimento	
	di assistenza territoriale di ASUFC per un periodo di 60 (sessanta) mesi;	
	- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
	gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l’Allegato Offerta economica e lo	
	Schema di contratto;	
	- il Bando di gara è stato pubblicato in GUUE ____/s dd. _____ ;	
	- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere	
	il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini	
	stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico	
	allegati alla procedura, nonché dall’offerta presentata in sede di gara;	
	- considerata la forte variabilità delle prestazioni oggetto del servizio, i fabbisogni	
	indicati nella documentazione di gara sono stati definiti sulla base di dati storici	
	e si intendono meramente indicativi e quindi suscettibili di variazioni in corso di	
	esecuzione;	
	- a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
	Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente ha prestato	
	apposita garanzia _____ per l’importo di € _____ (euro _____/____);	
	- il Contraente ha presentato idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile	
	Terzi n. _____;	
	- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede	

	di gara;	
	- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il	
	Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;	
	- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico di Progetto è il	
	Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
	- è stato individuato nella persona di _____, il Direttore dell'Esecuzione del	
	Contratto (DEC).	
	Art. 1) - PREMESSE	
	1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto.	
	Art. 2) - OGGETTO	
	1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ – cap.	
	_____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento del Servizio di	
	assistenza infermieristica domiciliare integrata del Distretto Socio Sanitario	
	Friuli Centrale e altri servizi di natura infermieristica a favore del Dipartimento	
	di assistenza territoriale di ASUFC per un periodo di 60 (sessanta) mesi, come	
	richiamato nel Disciplinare di gara e dettagliatamente descritto nel Capitolato	
	tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui	
	contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e	
	sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.	
	2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive	
	e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si	
	impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo	
	espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di	
	ASU FC.	

	Art. 3) - CORRISPETTIVO	
	1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento del Servizio del presente	
	Contratto della durata di 60 (sessanta) mesi, al Contraente che accetta, il	
	corrispettivo di € _____ , ____ (_____/__), I.V.A. esclusa come di legge.	
	2. il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____.	
	3. ASU FC si riserva la facoltà di:	
	- attivare un’opzione di rinnovo della durata massima di 24 (ventiquattro)	
	mesi;	
	- attivare un’opzione in aumento fino alla misura massima del 30% (venti	
	per cento);	
	- attivare una proroga della durata massima di 6 (sei) mesi.	
	Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
	1. A partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di	
	richiedere una revisione dei prezzi.	
	2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
	concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L’eventuale	
	adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione dell’istanza di revisione.	
	3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
	diversi elementi necessari all’attività dell’impresa e di eventuali variazioni, non	
	potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
	all’atto della presentazione dell’offerta.	
	Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI	
	1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione	
	dell’I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal	

	fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. ____ _____ (____). Presso tale	
	indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli	
	indirizzi:	
	email: _____	
	PEC: _____	
	2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all’art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
	36/2023 e art. 3 dell’Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell’imposta	
	di bollo. Il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le	
	modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate	
	Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi	
	identificativi” (F24 ELIDE).	
	3. Sul Contraente grava l’onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali	
	e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuto affidamento,	
	l’assolvimento dell’imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta	
	Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo asuafc@certsanita.fvg.it , la relativa	
	attestazione mediante quietanza.	
	Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
	il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
	ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
	55/2013).	
	2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
	informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti.	
	<u>I dati per la fatturazione sono i seguenti:</u>	
	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	

	Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
	Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
	Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
	CIG indicato nei documenti di gara	
	N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.	
	4. Le fatture sono soggette al cd. “Split payment”, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R.	
	n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell’apposito campo	
	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
	obbligatoriamente riportati gli estremi dell’ordine N.S.O.	
	5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la	
	regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva (D.U.R.C.).	
	Art. 6) - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	
	1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti	
	dovranno essere inserite apposite clausole con cui i	
	subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla succitata legge.	
	3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla	
	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
	inadempimento della propria controparte (subappaltare/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	

	4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	
	verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
	_____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap.	
	_____ (____), presso:	
	Banca: _____	
	Agenzia: _____ (_____)	
	N. Conto corrente dedicato: _____	
	Codice IBAN: _____	
	6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
	_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in	
	qualità di _____, C.F.: _____.	
	7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
	tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
	Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
	precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto	
	aggiuntivo.	
	Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'	
	1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la	
	diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda	
	e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.	
	2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:	

	a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria	
	in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni	
	retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria	
	vigenti;	
	b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in	
	materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n.	
	81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;	
	c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale dei	
	propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere nei Reparti	
	ospedalieri;	
	d) avvalersi di personale specializzato;	
	e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale	
	dipendente di ASU FC.	
	3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni,	
	infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente	
	nell'esecuzione contrattuale. Diversamente il Contraente risponderà di eventuali	
	danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al	
	Contraente medesimo.	
	4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni	
	inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che	
	rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente	
	contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine	
	all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.	
	Art. 8) - RECESSO	
	1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in maniera	

	parziale, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà	
	prevista dall’art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:	
	a) giusta causa;	
	b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.	
	2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:	
	a) qualora sia stato depositato contro l’Operatore Economico un ricorso ai sensi	
	della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali;	
	b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC o di	
	diverse scelte organizzative/strategiche aziendali, che abbiano incidenza	
	sull’esecuzione del Contratto;	
	c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante	
	il Contratto;	
	d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in	
	materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione,	
	in tutto o in parte, del Contratto;	
	e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale di Committenza regionale stipuli una	
	convenzione che inerisca le prestazioni oggetto del presente contratto.	
	3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa	
	da comunicarsi per iscritto all’Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno	
	30 (trenta) giorni.	
	4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l’attività effettivamente svolta	
	sino alla data del recesso.	
	Art. 9) - PENALI	
	1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione	

	richiesta nei documenti di gara e deve garantire la totale copertura dei danni	
	arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata,	
	inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad	
	alcuna rivalsa.	
	2. In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta	
	esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il Contraente è tenuto a	
	corrispondere delle penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali	
	rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.	
	2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di	
	detto ammontare contrattuale.	
	3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo	
	di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non	
	oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali	
	controdeduzioni a mezzo P.E.C.	
	Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate	
	al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione	
	di tre penalità, cumulabili tra loro.	
	5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate	
	mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.	
	6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a	

	coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU	
	FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.	
	Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non	
	potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso	
	nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n.	
	36/2023.	
	Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Il contratto può essere risolto, di diritto (<i>ipso iure</i>), per inadempimento, ai sensi	
	dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il	
	Contraente ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle	
	obbligazioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico ovvero	
	nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra il	
	Contraente e ASU FC.	
	2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:	
	a) la cessione totale o parziale del contratto;	
	b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);	
	c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;	
	d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
	e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.	
	3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previste	
	nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del	
	contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.	
	4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di	
	rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le	

	eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, al Contraente	
	inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà	
	al Contraente inadempiente.	
	5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione	
	definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del	
	Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art.	
	1223 del Codice civile.	
	Art. 12) - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
	sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e	
	bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
	Foro competente sarà quello di Udine.	
	Art. 13) - RINVIO A NORME	
	1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente	
	alle previsioni del codice civile in materia.	
	2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
	del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
	Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
	Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI	
	1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____	
	(_____/__), I.V.A. inclusa come di legge.	
	2. Il presente contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
	diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	

	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con sede legale in Via	

Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -
cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e
Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (___), C.F./P.IVA _____
_____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 3.1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) del presente atto.

Sottoscritto digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 16/09/2024 12:54:29

IMPRONTA: 167B42D739E5029730A2EBACAC59B58807FE925D569D86C1747F5BF42784468E
07FE925D569D86C1747F5BF42784468E80F22D79DEE0F8C8F6CC7CB959FB2480
80F22D79DEE0F8C8F6CC7CB959FB2480AE5150E77E676CA65CBCBD6B3567F9FD
AE5150E77E676CA65CBCBD6B3567F9FDF9C0B6F595DEE71AA182557EE3273B2F